

ASS.I.O.M.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

***Proposte per la modifica del D.M. 18
ottobre 2010 n. 180 in materia di
mediazione civile***

9 maggio 2023

Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione

www.assiom.it

INDICE

PREMESSA

- 1. RIVALUTAZIONE DEL TARIFFARIO DELLA MEDIAZIONE SECONDO GLI INDICI ISTAT**
- 2. SPESE DI MEDIAZIONE DOVUTE PER IL PRIMO INCONTRO**
- 3. SULLA MEDIAZIONE TELEMATICA**
- 4. CONSIDERAZIONI FINALI. IN PARTICOLARE, SUI REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE**

PREMESSA

L'ASS.I.O.M. è stata invitata dal Ministero della Giustizia a partecipare per il 09/05/2023 al tavolo di lavoro per la prossima modifica del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

In previsione di tale incontro, l'ASS.I.O.M., istituzione che dal 2014 rappresenta gli organismi di mediazione civile italiani privati, ha immediatamente delineato alcune semplici proposte che si ritengono indispensabili affinché gli organismi di mediazione ed i mediatori possano continuare ad offrire il proprio servizio mantenendo elevati standard di qualità.

L'Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione è a disposizione del Ministero della Giustizia e dei suoi uffici per continuare a fornire la propria fattiva collaborazione, si auspica in maniera continuativa.

Buon lavoro a tutti!

Prof. Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA
Presidente dell'ASS.I.O.M.

1. RIVALUTAZIONE DEL TARIFFARIO DELLA MEDIAZIONE SECONDO GLI INDICI ISTAT

Le tariffe della mediazione civile attualmente in vigore sono quelle determinate dalla Tabella A del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

Gli organismi di mediazione lavorano con le stesse tariffe da dodici anni ed è pertanto necessaria una rimodulazione di detta tabella **che non vada però oltre la rivalutazione monetaria.**

Si propone, quindi, di attuare il disposto di cui all'art. 17 comma 8 d. lgs. 28/2010 e quindi di adeguare l'ammontare dell'indennità di mediazione in relazione alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo, disposizione ad oggi mai attuata da alcun organismo.

Di seguito la nostra proposta che indica gli importi attuali, quelli rivalutati e i nuovi suggeriti. Questi ultimi sono stati tutti arrotondati per difetto.

TABELLA A

SPESE AVVIO	ATTUALE	RIVALUTAZIONE Istat	TARIFFA SUGGERITA
Fino a € 250.000	€ 40.00	50,36 €	50,00 €
Oltre	€ 80.00	100,72 €	100,00 €

SPESE DELLA MEDIAZIONE

VALORE LITE	ATTUALE	RIVALUTAZIONE Istat	TARIFFA SUGGERITA
Fino a € 1.000	€ 65.00	81,84 €	80,00 €
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130.00	163,67 €	160,00 €
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240.00	302,16 €	300,00 €
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360.00	453,24 €	450,00 €
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600.00	755,40 €	750,00 €
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000.00	1.259,00 €	1.250,00 €
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000.00	2.518,00 €	2.500,00 €
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800.00	4.784,20 €	4.750,00 €
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200.00	6.546,80 €	6.500,00 €
Da € 5.000.001 e oltre	€ 9.200.00	11.582,80 €	11.500,00 €

2. Spese di mediazione dovute per il primo incontro

Il secondo comma dell'art. 17 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come riformato dalla c.d. *Riforma Cartabia*, ha previsto che *"Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le **spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro**. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori"*.

Il legislatore ha correttamente previsto la debenza di un importo ulteriore alle spese di avvio dovuto per lo svolgimento del primo incontro ma **si ritiene che detto importo non debba aggravare eccessivamente l'accesso alla mediazione del cittadino e delle imprese**. Pertanto, si suggeriscono i seguenti importi che variano a seconda del valore della lite.

40,00 € per le liti di valore inferiore a 1.000 €

80,00 € per le liti da 1.000,01 a 10.000 €

180,00 € euro per le liti di valore da 10.000,01 € a 50.000 €

250,00 € euro per le liti di valore superiore a 50.000 €

Si evidenzia che, in tal modo, le parti in mediazione, in caso di mancata prosecuzione oltre il primo incontro, potranno comunque recuperare quanto speso grazie al credito di imposta. Infatti, l'art. 20 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta fino a concorrenza di euro seicento. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

Si specifichi, inoltre, che:

- detti importi sono validi per tutte le liti e non sono oggetto delle riduzioni previste dall'art. 16, comma 4, la lett. d);
- nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione;
- nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro, il suddetto importo sarà imputato a titolo di acconto sull'indennità complessiva di mediazione.

3. SULLA MEDIAZIONE TELEMATICA

L'art. 8 bis (Mediazione telematica) del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. *Riforma Cartabia*, ha previsto che *"Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza"*. Le mediazioni in modalità telematica debbono quindi coniugare sicurezza e privacy con la fruibilità dei software utilizzati per la gestione degli incontri online.

Le soluzioni informatiche più diffuse sul mercato sono: **Google Meet, Microsoft Teams Cisco Webex, Zoom, Jitsi** (open source), **Wire**.

Sono tutte molto valide dal punto di vista della fruibilità e tutte conformi al GDPR. La svizzera Wire, in particolare, rappresenta l'unica soluzione europea tra quelle indicate. Le videochiamate effettuate tramite il suo servizio utilizzano una crittografia end-to-end sempre attiva, senza che vi siano impostazioni da gestire da parte dell'amministratore o da parte degli utenti. Affinchè tutti gli organismi di mediazione possano utilizzare piattaforme di videoconferenza che rispondano a requisiti di sicurezza e privacy, si consenta loro l'utilizzo di queste piattaforme informatiche messe a disposizione dai colossi mondiali dell'informatica. Obbligare gli organismi a implementare nuove piattaforme significherebbe aggravarli di ulteriori costi che, inevitabilmente e inutilmente, si riverserebbero sul consumatore.

Pertanto, si ricorda che l'art. 8 bis è già in vigore dal 1 marzo 2023 e che la normativa di rimo grado non conferisce alcun potere regolamentare al Ministero relativamente allo svolgimento del procedimento di mediazione e agli strumenti telematici che l'organismo ritiene di utilizzare, nel rispetto ovviamente della normativa vigente.

Quanto alle **firme digitali da apporre sul verbale in una procedura svolta in modalità telematica**, si evidenzia che, ad oggi, la firma digitale può essere apposta solo se già si possiede una firma digitale o se si è in possesso dello Spid. Per agevolare la *"sig.ra Maria"* (e ancora ce ne sono tante) che ancora non possiede detti strumenti, si suggerisce di prevedere la possibilità che l'avvocato che assiste la parte senza Spid o firma elettronica possa sottoscrivere digitalmente anche per conto del proprio assistito e che il mediatore ne dia atto a verbale.

Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione

www.assiom.it

4. CONSIDERAZIONI FINALI. IN PARTICOLARE, SUI REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

L'art. 16, secondo comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di requisiti degli organismi di mediazione, prevede che *"La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico"*.

E' corretto, quindi, che l'emanando decreto attuativo della Riforma Cartabia disciplini gli ambiti previsti dal succitato articolo. Ma solo quelli, null'altro viene lasciato al potere regolamentare del Ministero.

Infatti, la disciplina dell'organizzazione interna degli organismi, i requisiti di serietà ed efficienza che dipenderebbero dal numero dei dipendenti non sono ambiti su cui il ministero – come visto – sia stato chiamato a pronunciarsi, ma rispondono più correttamente a scelte strategiche dei titolari degli organismi di mediazione. Sarà poi il mercato ad orientarsi verso quegli organismi che sapranno offrire servizi di miglior qualità.

Laddove, invece, il dm intervenisse a disciplinare ambiti diversi, si configurerebbe un eccesso di delega e sarebbe quindi certamente soggetto a impugnazione poiché emesso in violazione dell'art. 17, terzo comma, della L. 23 agosto 1988 n. 400 - *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

Tale considerazione è meglio esplicitata dai membri del direttivo ASS.I.O.M. - avv. Barbara Cocola e avv. Giovanna Elisabetta Zaccheo - nell'articolo da loro redatto a cui si rimanda per un opportuno approfondimento ([clicca qui](#)).

Infine, quanto alla previsione dell'art. 16, comma 1 bis, lett. b), D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 secondo la quale nell'oggetto sociale degli organismi debba prevedersi in via esclusiva lo svolgimento di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, si propone e si chiede che tale previsione riguardi esclusivamente gli organismi di nuova costituzione, garantendo a quelli già operativi il riconoscimento dei diritti quesiti.

ASS.I.O.M.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione

Via Santamaura n. 46
00192 Roma
Tel. 06/4741967

info@assiom.it
assiom@pec.it

Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione

www.assiom.it